

COMUNE DI VETTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TARES)

**Allegato alla delibera di consiglio
comunale numero 16 del 12 luglio 2013**

INDICE

TITOLO 1- DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

TITOLO 2- PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

Articolo 3 – Soggetto attivo

Articolo 4 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

Articolo 5 – Locali e aree oggetto del tributo

Articolo 6 – Esclusioni dal tributo

TITOLO 3 – TARIFFE

Articolo 7 – Categorie di utenza

Articolo 8 – Determinazione della tariffa

Articolo 9 - Articolazione della tariffa

Articolo 10 – Tariffa per le utenze domestiche

Articolo 11 – Tariffa per le utenze non domestiche

Articolo 12 - Scuole statali

Articolo 13 – Tributo giornaliero

TITOLO 4 – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 14 – Riduzione di superficie per produzione di rifiuti urbani e speciali

Articolo 15 – Riduzione tariffaria e fondo sociale

Articolo 16 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

TITOLO 5 – DICHIARAZIONI , ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI

Articolo 17 – Dichiarazione

Articolo 18 - Riscossione

Articolo 19 – Rimborsi e compensazioni

Articolo 20 - Verifiche e accertamento

Articolo 21 – Sanzioni

Articolo 22 - Dilazioni di pagamento degli avvisi di accertamento

Articolo 23 - Riscossione coattiva

TITOLO 6 – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Articolo 24 – Tributo sui servizi indivisibili del comune

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 25 – Entrata in vigore del regolamento

Articolo 26 - Disposizioni transitorie

Articolo 27 - Disposizioni per l'anno 2013

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del

D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, in attuazione dell'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, il regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le disposizioni di legge vigenti.

La gestione dei rifiuti suddetti è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a

qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e/o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

Art. 3 – Soggetto attivo

Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 – Soggetti passivi

Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- Per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare.

- Per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci .

Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

In caso di utilizzo di durata non superiore a un anno nel corso del medesimo anno solare,

il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Restano salvi accordi diversi stabiliti tra i possessori dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie e i soggetti utilizzatori. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per il locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori , fermi restando nei confronti di questi ultimi , gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali o aree in uso esclusivo . Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 5 – Locali e aree oggetto del tributo

Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l'interno,

qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

b) aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo all'esercizio di un'attività come, a titolo d'esempio, i campeggi, i dancing, cinema all'aperto, i magazzini di materiali

o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione;

c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

Fino all'attuazione completa delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la

superficie assoggettabile al tributo è quella calpestable. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 212 del 27 luglio 2000 . Il comune può chiedere eventuali informazioni necessarie per la corretta applicazione del tributo stesso.

La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni

insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o

uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro

quadrato.

Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

Per l'anno 2013, ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 14, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 6 – Esclusioni dal tributo.

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

Locali:

- inutilizzati e completamente sgombri di arredi e/o suppellettili e privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica);
- stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione e stagionatura, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche, silos e simili purchè privi di lavorazione e ove non si abbia di regola presenza umana;
- vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5;
- di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando

l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, uffici, biglietterie e punti ristoro e delle aree destinate al pubblico (gradinate e simili);

- fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- locali adibiti ad allevamento di animali;
- locali agricoli adibiti al deposito di paglia, fieno e mezzi agricoli;
- locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva;
- edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- sale espositive di musei, pinacoteche e simili.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi oggettivi o ad idonea documentazione.

Aree:

- impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- adibite all'accesso dei veicoli delle stazioni di servizio carburanti;
- zone di transito e di manovra;
- zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;

Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche o private:

- Sono escluse dal tributo le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili e/o pericolosi;
- Sono assoggettati al tributo: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo;

Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legge 6 dicembre 2011.

Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norma statale per la presentazione dello stesso e comunque il 30 aprile successivo all'anno di tassazione.

Art. 7– Categorie di utenza

Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.

Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) **domestiche residenti;** le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulta nello stato di famiglia anagrafico corrispondente, in caso di dimostrata ed eventualmente documentata stabile permanenza di uno o più componenti anche se non risultano residenti.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio – educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore ad un anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Per le utenze domestiche i cui componenti siano stabilmente ricoverati in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero si applica in ogni caso la tariffa relativa ad un occupante. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi all'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 17. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di predisposizione dell'avviso di pagamento. Le variazioni intervenute successivamente saranno applicate nell'anno successivo con conguaglio con decorrenza dal mese successivo l'avvenuta variazione.

b) **domestiche non residenti;** le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a uno nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in una unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

In caso di soggetto passivo possessore di più unità immobiliari abitative a disposizione il numero di occupanti verrà calcolato in numero 1 unità per ogni abitazione .

La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti individuati nelle tabelle possono essere modificati dal consiglio comunale in sede di deliberazione tariffaria.

Utenze non domestiche: per utenze non domestiche si intendono tutte le restanti superfici, tra cui le comunità. Le attività agricole ,agroindustriali , commerciali, artigianali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal DPR 158/1999 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. .In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

Art 8 – Determinazione della tariffa

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali

per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da

garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei

rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle

componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale

copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso costi generali di gestione ,costi comuni diversi,costi operativi di gestione ,costi d'uso del capitale e costi degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.

E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi, non oltre il terzo lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti , al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

- per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente .

Tuttavia, in deroga a quanto sopra, le tariffe del tributo nonché la maggiorazione per servizi indivisibili possono essere modificate entro il termine stabilito dall'articolo 193 del TUEL e successive modifiche e integrazioni, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 9 – Articolazione della tariffa

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti dei costi fissi del servizio e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali .A tal fine , i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b , allegato 1, del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, numero 158.

Art. 10 – Tariffa per le utenze domestiche

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni cui al punto 4.1, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 , allegato 1, del decreto del presidente della repubblica 158/1999.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Le superfici domestiche accessorie quali cantine, autorimesse e i luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un numero di occupanti pari a quello dell'abitazione di cui sono pertinenza o locale accessorio e sarà applicata la sola quota fissa della tariffa.

Art.11 – Tariffe per le utenze non domestiche

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 , allegato 1, del decreto del presidente della repubblica 158/1999.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta , calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 , allegato 1, del decreto del presidente della repubblica 158/1999.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa son determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 12 – Scuole statali

Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008 numero 31.

La somma attribuita al comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 13 – Tributo giornaliero

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%.

Il tributo giornaliero, riguardante tipicamente attività dedicate all'intrattenimento quali giostre e simili, è determinato nella misura di 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) della tariffa annua per ogni giorno di occupazione.

Al tributo giornaliero sui rifiuti si applica la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili.

Art. 14 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali.

Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando esclusivamente alla superficie dello specifico locale o dell'area su cui si producono contestualmente rifiuti urbani e speciali le percentuali di riduzione di seguito indicate:

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 20%;
- strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda le sale operatorie: 20%;
- stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 20%;
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 20%;
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole, gommisti, elettrauto: 30%;
- autoservizi, autolavaggi, auto rimessaggi: 10%;
- auto carrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie: 20%;
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 20%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 20%;
- laboratori fotografici o eliografici: 20%;
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 20%;
- marmisti e lavorazioni di materiali simili: 20%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 20%.

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso e comunque entro il 30 aprile successivo all'anno di tassazione.

Art. 15 – Riduzioni tariffarie e fondo sociale

Il tributo è ridotto al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta superi i 1.000 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi non su suolo pubblico.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg., la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche (banchi di mercato) e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sulla quota fissa e variabile verrà applicato un coefficiente di riduzione rapportato al periodo di conduzione e risultante dall'atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio.

E' facoltà del Comune istituire un fondo sociale, destinato al sostegno delle situazioni accertate di incapacità o scarsa capacità degli utenti e delle famiglie a far fronte al pagamento del tributo a causa di situazioni di indigenza e/o difficoltà economica .

Art. 16 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 50% del tributo dovuto. Pertanto si sottolinea che la riduzione di cui al primo capoverso dell'articolo 15 (distanza dal punto di raccolta) costituisce eccezione e non può essere cumulata con altre riduzioni.

Art. 17 – Dichiarazione

I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla data in cui:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata

nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.

Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2013 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

Art. 18 – Riscossione

Il comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 suddividendo l'ammontare complessivo in numero 3 rate scadenti al 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ciascun anno.

Solo per l'anno 2013 il tributo viene liquidato in due rate, comprensive della maggiorazione per i servizi indivisibili e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze: 31 agosto e 31 ottobre 2013.

Il versamento del tributo deve avvenire esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, mediante il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.

Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto.

Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in una unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che in caso di inadempimento si applicherà la sanzione per omesso pagamento come previsto dalla normativa vigente, oltre agli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

E' facoltà del comune inviare al contribuente inadempiente un sollecito di pagamento per posta semplice prima di avviare le procedure dell'accertamento sopra esposte.

Art. 19 – Rimborsi e compensazione

La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione.

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.

Art. 20 – Verifiche e accertamento

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile è nominato dal gestore.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 296/2006.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui al comma precedente, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o

avrebbero dovuto essere effettuati .Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in un'unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Il comune svolge le sopra esposte operazioni in gestione diretta interna con proprio personale oppure può affidandole ad imprese o agenzie esterne specializzate nel settore recupero crediti.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate tributarie.

Art.21 – Sanzioni

1. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento.

2. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera complessivamente euro 12,00.

Art. 22 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 18 rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 15 rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di due punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 23 – Riscossione coattiva

La riscossione coattiva potrà essere svolta, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti:

- a. direttamente dal comune;
- b. attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione /servizio;
- c. mediante affidamento a terzi

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12 , salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 24 – Tributo sui servizi indivisibili del Comune

Alla tariffa relativa al tributo comunale determinata in base alle precedenti disposizioni regolamentari si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto

tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.

L' aliquota base della maggiorazione è stabilita , per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

La determinazione della maggiorazione di cui al capoverso precedente è effettuata contestualmente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti ; il consiglio comunale può modificare in aumento o in diminuzione la misura della maggiorazione nei limiti previsti dalle leggi vigenti .

La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 11.

Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.

Ai sensi dell'articolo 14 , comma 46 , del decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201 , essendo soppresse , a partire dal 1° gennaio 2013 , la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 26 – Disposizioni transitorie

Il Comune o altro soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

Art. 27 – Disposizioni per l'anno 2013

Per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato in numero 2 rate scadenti al 31 agosto e al 31 ottobre.

La rata scadente al 31 agosto 2013 sarà di importo pari alla somma tra il 60% del tributo comunale e il 60% di quello provinciale e la rata in scadenza al 31 ottobre 2013 sarà di importo pari alla somma tra il 40% del tributo comunale , il 40% del tributo provinciale e l'intera maggiorazione per i servizi indivisibili di esclusiva competenza dello Stato.

Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato , senza applicazione di sanzioni e interessi, in un' unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo.